

Coronavirus - DPCM 26 aprile 2020 (Fase 2)

Si fa seguito alla Notizia n. 182/2020 di Linea Diretta per informare che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020 è stato pubblicato il [DPCM 26 aprile 2020](#) che contiene le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 da adottare nella cosiddetta "fase due".

Le misure **avranno valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane, sino al 17 maggio**. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

In particolare, viene previsto che **dal 4 maggio potranno operare le attività previste dall'Allegato 3 – incrementate rispetto ai precedenti DPCM** - tra cui quelle manifatturiere, di **costruzioni (codici Ateco: 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI, 42 INGEGNERIA CIVILE, 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI)**, di intermediazione immobiliare e di commercio all'ingrosso.

Le imprese le cui attività **non sono sospese rispettano, per i rispettivi ambiti di competenza, specifici protocolli di sicurezza**, tra cui il **protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri**, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali – **tra cui l'ANCE** - di cui all'allegato 7 allo stesso DPCM. La mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le **attività propedeutiche** alla riapertura **a partire dalla data del 27 aprile 2020**.

Per quanto riguarda gli spostamenti, sono consentiti solo quelli **motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità** ovvero per **motivi di salute** e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; **in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative**, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Viene disposta, tra l'altro, la sospensione:

- di **manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico**, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, **svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato**, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub,

scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

- i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì **differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale.**

Sono **adottate**, in tutti i casi possibili, **nello svolgimento di riunioni**, modalità di **collegamento da remoto** con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Viene, altresì, disposto che fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

Viene, in ogni caso, raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, "fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2".

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è **fatto obbligo** sull'intero territorio nazionale di **usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico**, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. A tale fine, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il **distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani**) che restano invariate e prioritarie.

Vengono, inoltre, dettate specifiche misure per i trasporti e per gli esercizi commerciali.

E M . m b